

TRIBUNALE CIVILE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

con richiesta di provvedimento cautelare

Per la sig.ra **Costa Caterina** nata a Messina il 17.05.1964 e residente a Lipari in via Roma n.74 C.F. CSTCRN64E57F158J, elettivamente domiciliata in Catania, via Padova n.41 presso lo studio dell'avv. Dino Caudullo del Foro di Catania (C.F. CDLDNI73H18C351K - PEC dino.caudullo@pec.ordineavvocaticatania.it – fax 095444026) che la rappresenta e difende per procura in calce al presente atto

CONTRO

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t. (C.F. 80185250588), l'Ufficio Scolastico regionale per la Lombardia e l'Ufficio Scolastico regionale per la Sicilia, in persona del legale rapp.te p.t. (C.F. 80018500829)

PER LA DECLARATORIA

del diritto della ricorrente al trasferimento a far data dall'a.s. 2016/17 presso l'ambito Sicilia 0015 o presso uno degli altri ambiti territoriali della Regione Sicilia indicati in domanda di mobilità

PREMESSE

La ricorrente è docente a tempo indeterminato di scuola primaria ed è stata assunta con contratto a t.i. con decorrenza dall'a.s. 2015/2016 nell'ambito della fase C del piano straordinario di assunzioni di cui alla L.107/2015, con assegnazione in sede provvisoria in provincia di Messina.

Come noto, con l'entrata in vigore della legge 107 del 2015 (cd. Buona Scuola) sono state modificate anche le disposizioni sulla mobilità del personale docente, attraverso l'individuazione di distinte fasi di mobilità in relazione al diverso anno d'assunzione: la ricorrente, in quanto assunta in fase C da Gae della L.107/2015 ha dovuto partecipare alla mobilità in ambito



nazionale partecipando alla mobilità in fase C, invocando il trasferimento in tutti gli Ambiti della provincia di Messina ove vive con la famiglia, nel seguente ordine Ambito 0015, 0013, 0014, 0016, 0006, 0009, 0010, 0008, 0007, 0022, 0017, 0019, 0025, 0026, 0028, 0023, 0024, 0004, 0005, 0027, 0012, 0011, 0002, 0003, 0018, 0020, 0021, 0001.

Alla propria domanda di mobilità veniva assegnato un punteggio pari a punti 90 (oltre a 6 punti di ricongiungimento al coniuge), tuttavia non otteneva il trasferimento richiesto ma veniva assegnata presso l'Ambito Lombardia 0023.

Per il corrente anno scolastico, la ricorrente ha potuto beneficiare dell'assegnazione provvisoria, con scadenza al 31.08.2017, presso l'I.C. "S. Lucia" di Lipari, dove in atto presta servizio.

Prima con reclamo e poi con richiesta di conciliazione ritualmente formulata, la ricorrente aveva peraltro evidenziato che

- in sede di mobilità non era stato rispettato il criterio di vicinanza a partire dal primo ambito specificato in domanda
- non era stato rispettato il criterio di ricongiungimento nell'ambito del comune di residenza
- non era stato considerato l'ordine di preferenza degli ambiti indicato in domanda, pur essendo rimasti n.74 posti comuni e n.14 posti di lingua inglese in provincia di Messina ed ulteriori posti nelle altre province siciliane.

Tuttavia, in sede di conciliazione, l'Amministrazione resistente ha proposto l'assegnazione della ricorrente ad un ambito della regione Basilicata, proposta naturalmente non accettata dalla ricorrente, tenuto conto dell'esistenza di sedi disponibili in Sicilia.

La ricorrente non ha ottenuto il trasferimento richiesto, anche a causa dell'illegittimo meccanismo introdotto dal CCNI e dall'OM 241/2016 in favore dei docenti immessi in ruolo (sebbene semplici idonei e non vincitori) dalle graduatorie del concorso 2012, reclutati con la medesima decorrenza



giuridica ed economica della ricorrente, in quanto anch'essi assunti nella fase C del piano straordinario di cui alla L.107/2015.

Come emerge anche dai tabulati pubblicati dalla stessa Amministrazione, risultano essere stati trasferiti su posti (*rectius* ambiti) della provincia di Messina, e comunque negli altri ambiti territoriali indicati in domanda dalla ricorrente, svariati aspiranti, pur dotati di punteggio pari o inferiore a quello della ricorrente medesima.

In particolare, come si evince dal tabulato allegato, i docenti che hanno ottenuto il trasferimento presso uno degli ambiti della Regione Sicilia (i medesimi indicati in domanda dal ricorrente) e che vantano un punteggio pari o inferiore a 90 punti, sono svariati.

Di seguito se ne riporta solo uno stralcio.

Messina	BRIGUGLIO	LAURA	01/10/1981	ME	Art. 33, commi 5 e 7 L.104/92 -		
Assistenza Coniuge/Genitore (art. 13 del CCNI comma 1 punto V)					24	B3	SICILIA
AMBITO 0013							
Messina	CAVALLARO	MARIA CATERINA	23/07/1971			76	B3
	SICILIA	AMBITO 0013					
Messina	GANCI	MARIA	05/06/1977	ME	69	B3	SICILIA
AMBITO 0016							
Messina	MATERIA	CONCETTA MARIA	20/08/1972				68
	B3	SICILIA	AMBITO 0015				
Messina	NATOLI	DEBORAH	12/12/1972	ME	61	B3	
	SICILIA	AMBITO 0015					
Messina	GAROFALO	MARIA LUISA	02/10/1963	ME		60	B3
	SICILIA	AMBITO 0015					
Messina	CANNISTRACI	GIOVANNA	03/05/1971	ME		48	B3
	SICILIA	AMBITO 0013					
Messina	MONTORO	MARIA CARMELA	06/08/1976	ME		47	B3
	SICILIA	AMBITO 0014					
Messina	IMBESI	MARIA ELENA	14/06/1979	ME	47	B3	
	SICILIA	AMBITO 0015					
Messina	RIZZITANO	CATERINA	09/10/1974	ME		43	B3
	SICILIA	AMBITO 0013					
Messina	FRANCHINA	NATALIA	25/12/1975	ME		41	B3
	SICILIA	AMBITO 0013					
Messina	MARZO	SIMONA	11/02/1977	ME	39	B3	SICILIA
AMBITO 0015							
Messina	LIOTTA	FRANCESCA	03/08/1977	ME	34	B3	
	SICILIA	AMBITO 0013					
Messina	SANO	MARIAGIOVANNA	24/10/1981	ME	34	B3	
	SICILIA	AMBITO 0013					
Messina	SALMERISONIA	KATIUSCIA	03/12/1974	PA	32	B3	
	SICILIA	AMBITO 0013					
Messina	D'ARRIGO	ERIKA	18/03/1982	ME	32	B3	
	SICILIA	AMBITO 0013					
Messina	MONDELLO	ANGELA	21/05/1982	ME	32	B3	
	SICILIA	AMBITO 0013					
Messina	TRIPEPI	LUIGIA	14/10/1979	ME	31	B3	SICILIA
AMBITO 0013							
Messina	MANGANO	SANTINA	25/10/1981	ME	31	B3	
	SICILIA	AMBITO 0015					
Messina	DE DOMENICO	MARIA ELENA	27/03/1983	ME		31	B3
	SICILIA	AMBITO 0013					
Messina	PATERNÒ	GIUSEPPINA	13/09/1972	PA		30	B3
	SICILIA	AMBITO 0015					
Messina	COSENZA	FLAVIA	15/09/1974	ME	30	B3	
	SICILIA	AMBITO 0013					



Messina	TRUPIANO	ALESSIA	05/05/1975	ME	30	B3	
	SICILIA AMBITO 0013						
Messina	GRECO	VALENTINA	11/01/1976	ME	30	B3	
	SICILIA AMBITO 0015						
Messina	BELCASTRO	MARIA	25/04/1980	CS	30	B3	
	SICILIA AMBITO 0016						
Messina	CUGLIANDOLO	GISELLA	23/09/1980	ME	29	B3	
	SICILIA AMBITO 0013						
Messina	NAPOLITANO	CARMELA	21/10/1980	ME		27	B3
	SICILIA AMBITO 0013						
Messina	MICELI	ELISA	10/08/1981	ME	27	B3	SICILIA
	AMBITO 0013						
Messina	COLLORA'	VINCENZA	23/11/1982	ME		27	B3
	SICILIA AMBITO 0013						
Messina	SPADARO	GIUSI	08/11/1984	ME	27	B3	
	SICILIA AMBITO 0013						
Messina	ZUCCO	MARIA	18/08/1977	ME	26	B3	SICILIA
	AMBITO 0013						
Messina	MICCIO	JLENIA	13/01/1984	ME	26	B3	SICILIA
	AMBITO 0013						
Messina	ALCARO	MARIANNA	26/03/1982	CZ	25	B3	
	SICILIA AMBITO 0013						
Messina	BONANNO	ANTONELLA	16/03/1970	ME		24	B3
	SICILIA AMBITO 0016						
Messina	CANNISTRÀ	MARIA TINDARA	21/12/1973	ME		24	B3
	SICILIA AMBITO 0013						
Messina	RUSSO	MARIA	27/05/1971	ME	23	B3	SICILIA
	AMBITO 0013						
Messina	GALLUCCIO	GIUSY	02/10/1977	RC	23	B3	
	SICILIA AMBITO 0013						
Messina	PAFUMI	GIUSEPPA	27/10/1981	ME	23	B3	
	SICILIA AMBITO 0013						
Messina	DEL MONTE	STEFANIA	22/06/1982	ME		23	B3
	SICILIA AMBITO 0013						
Messina	SCIBILIA	FABRIZIO	25/09/1968	ME	22	B3	
	SICILIA AMBITO 0016						
Messina	MORABITO	NATALA	11/02/1967	ME	21	B3	
	SICILIA AMBITO 0013						
Messina	LOMBARDO	PALMA GABRIELLA	12/03/1974	ME			21
	B3 SICILIA AMBITO 0013						
Messina	ABATE	CONCETTA	09/04/1982	ME	21	B3	
	SICILIA AMBITO 0013						
Messina	CARBONARI	MARIA VINCENZA	19/02/1983	ME		21	B3
	SICILIA AMBITO 0013						
Messina	GIORGIANNI	MARIA	09/04/1980	ME	19	B3	
	SICILIA AMBITO 0013						
Messina	VIOLETTI	LUCIA ROSA	20/07/1982	ME		18	B3
	SICILIA AMBITO 0016						
Messina	RUSSO	DONATELLA	21/12/1983	ME	18	B3	
	SICILIA AMBITO 0013						
Messina	CASELLA	MARIA	30/10/1971	ME	16	B3	
	SICILIA AMBITO 0013						
Messina	DIAMANTE	MARIAROSA	24/09/1979	ME		16	B3
	SICILIA AMBITO 0013						
Messina	ZANGHÌ	MARIASERENA	05/04/1984	ME	16	B3	
	SICILIA AMBITO 0013						
Messina	TORRE	MARIA	05/10/1971	ME	15	B3	SICILIA
	AMBITO 0016						
Messina	ALIKUO'	MARCELLA	28/09/1977	ME	15	B3	
	SICILIA AMBITO 0016						
Messina	PALMERIS	SIMONA	13/02/1979	ME	56	B3	SICILIA
	AMBITO 0014						
Messina	MANIACICARMELA		03/03/1968	ME	29	B3	
	SICILIA AMBITO 0016						
Messina	PALMERIRAQUELA		05/09/1977	ME	12	B3	
	SICILIA AMBITO 0014						

La ricorrente vantava per la mobilità un punteggio pari a 90 punti mentre, come si evince dallo stralcio sopra riportato, il docente con maggior



punteggio tra quelli trasferiti in fase B3 vantava solo 76 punti (Cavallaro Maria Caterina), mentre quello con meno punti addirittura 12 (Palmeri Raquela).

I predetti soggetti che hanno beneficiato del trasferimento sugli ambiti indicati in domanda dalla ricorrente, sono stati reclutati al pari del ricorrente, nell'ambito del piano straordinario di assunzioni ex lege 107/2015 (art. 1, comma 98, lett. c), ed assunti mediante lo scorrimento delle graduatorie del concorso 2012, sebbene fossero **meri idonei e non vincitori**.

La ragione di quanto sopra risiede nel fatto che, nel procedere alla movimentazione del personale, l'amministrazione scolastica, utilizzando la contrattazione integrativa, ha di fatto creato una illegittima riserva/accantonamento di posti in favore di coloro che erano stati reclutati mediante lo scorrimento della graduatoria di merito del concorso 2012.

La mancata assegnazione della ricorrente presso uno degli ambiti della regione Sicilia, nell'ordine indicato in domanda, è quindi frutto dell'illegittimo meccanismo che ha regolato le operazioni di mobilità.

Invero, come emerge anche dai tabulati pubblicati dalla stessa Amministrazione, risultano essere stati trasferiti su posti (*rectius* ambiti) della provincia di Messina, e comunque negli altri ambiti territoriali indicati in domanda dalla ricorrente, svariati aspiranti, pur dotati di punteggio di gran lunga di molto inferiore a quello della ricorrente medesima.

I predetti soggetti che hanno beneficiato del trasferimento sugli ambiti indicati in domanda dalla ricorrente, **sono stati reclutati nella fase C) del piano straordinario di assunzioni ex lege 107/2015 (art. 1, comma 98, lett. c) con decorrenza 1.09.2015, quindi al pari della ricorrente**, ma assunti mediante lo scorrimento delle graduatorie del concorso 2012 e sulla cui stessa assunzione gravano, peraltro, seri profili di illegittimità. La ragione di quanto sopra risiede nel fatto che, nel procedere alla movimentazione del personale,



l'amministrazione scolastica, utilizzando la contrattazione integrativa, ha di fatto creato una illegittima riserva/accantonamento di posti in favore di coloro che erano stati reclutati mediante lo scorrimento della graduatoria di merito del concorso 2012.

Questi ultimi, invero, sono stati collocati dalla contrattazione collettiva integrativa in una fase (*Fase B.3*) della mobilità, muovendosi con precedenza ed esclusivamente all'interno della provincia di assegnazione all'atto dell'assunzione (in specie Catania) e non su scala nazionale come tutti gli altri docenti, cfr. CCNI sulla mobilità dello 08.04.2016, art. 6, comma 1, *fase B* punto 2.

Tale operato ha stravolto il criterio meritocratico del punteggio.

Non solo.

Allorché sono stati resi disponibili i posti su cui effettuare la mobilità territoriale o professionale delle altre categorie di docenti che per legge andavano movimentati prima, sono stati considerati utili i soli posti dei docenti assunti (sempre nelle fasi b) e c) del piano straordinario di assunzioni) tramite le graduatorie provinciali ad esaurimento.

La fase B della mobilità riguarda¹:

1. Assunti prima del 2015 che chiedono trasferimento interprovinciale
2. Assunti prima del 2015 che chiedono contemporaneamente trasferimento interprovinciale e passaggio di cattedra/ruolo
3. Assunti da GM 2012 con piano assunzioni legge 107, sia in fase B che in fase C esaurimento (GAE), mentre altrettanto non è avvenuto per i docenti reclutati mediante scorrimento della graduatoria del concorso del 2016.

¹ cfr. c.c.n.i. sulla mobilità dello 08.04.2016 art. 6, comma 1, *fase A* punto 1 e punto 2 ed art. 6, comma 1, *fase B* punto 1.



A causa di ciò, il ricorrente, pur vantando un punteggio di 90 punti non ha ottenuto il trasferimento in nessuno degli ambiti della regione Sicilia, mentre **risultano movimentati all'interno della stessa provincia di Messina numerosissimi docenti, sebbene dotati di un punteggio ben più basso.**

La mancata assegnazione presso uno degli ambiti della provincia di Messina, o comunque in subordine della Regione Sicilia indicati in domanda e gli atti ad essa presupposti, ivi compreso il contratto integrativo sulla mobilità valevole per l'a.s. 2016/2017, sono illegittimi per i seguenti motivi

LE REGOLE GENERALI SULLA MOBILITÀ

Le regole generali sulla mobilità del personale docente sono contenute negli articoli 462 e 463 del D.L.vo n. 297/94, attualmente in vigore e prevedono che: *“3. I docenti appartenenti ai ruoli provinciali debbono inoltrare domanda ai provveditori agli studi competenti territorialmente, indicando le sedi desiderate in ordine di preferenza.*

4. Le domande di trasferimento debbono essere presentate tramite il provveditore agli studi che amministra il ruolo cui gli aspiranti al trasferimento appartengono.

5. I provveditori agli studi competenti a disporre il trasferimento formano una graduatoria degli aspiranti sulla base della tabella di valutazione di cui all'articolo 463, con l'osservanza delle precedenza previste per particolari categorie di docenti”8.

LA MOVIMENTAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE EX COMMA 96, LETTERE A) E B), SECONDO IL CCNI.

Il sistema della mobilità territoriale prevede diversi livelli territoriali (comunale, provinciale ed interprovinciale).



Ed in ognuno di tali livelli le regole sono uguali e valide per tutti nel senso che tutti partecipano con i rispettivi titoli, espressi dal punteggio.

Il CCNI ha stravolto tali regole ed ha determinato una palese disparità di trattamento tra soggetti, prevedendo (1) l'accantonamento dei posti per una (sola) determinata categoria di docenti.

Ma andiamo con ordine.

L'art. 6 del CCNI stabilisce che le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in quattro distinte fasi (A, B, C e D).

Le fasi sono collegate al momento dell'assunzione.

Il ricorrente rientra nella categoria del personale docente reclutato nell'ambito della fase C del piano straordinario di assunzioni, così come il personale che ha beneficiato della mobilità in danno della stessa è quello di cui al comma 96, lett. a)10 della L. n. 107/2015 (immessi in ruolo da graduatorie di merito del concorso 2012) assunto nell'a.s. 2015/2016.

Alla luce dell'illegittimo accantonamento di posti in favore dei docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 dalle graduatorie di merito del concorso 2012, ne è derivata una ingiusta penalizzazione nei confronti dei docenti che, a mente della stesa legge 107/2015, in quanto assunti come loro nella medesima fase del piano di assunzioni e con la medesima decorrenza giuridica ed economica, e comunque con maggior punteggio, dovevano concorrere nella medesima fase della mobilità.

Ma così, inspiegabilmente non è avvenuto.

Il CCNI, invero, all'art. 2, comma 3, prevede:

“3. I docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale. A tal fine i docenti assunti da graduatorie di merito partecipano



alla fase B dei movimenti prevista dall'art 6 con preventivo accantonamento numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria”.

Il CCNI, inoltre, prevede che il personale immesso in ruolo da concorso venga movimentato nella fase B3 (art. 6).

Dalla lettura di tali disposizioni, quindi, si capisce che il CCNI ha previsto che il personale reclutato dalle graduatorie di merito del concorso 2012, venga movimentato con posti accantonati.

Dalla lettura di tali disposizioni, inoltre, si evince che il CCNI ha previsto che il personale reclutato da concorso (e di seguito vedremo se si tratta di vincitori di concorso o semplici idonei) venga movimentato in un ambito territoriale (quello provinciale) più ristretto rispetto a quello (nazionale) destinato al resto del personale.

Tali previsioni contrattuali sono illegittime e la loro applicazione ha determinato gli effetti che hanno costretto l'odierno ricorrente ad adire codesto Tribunale.

Come già evidenziato, non esiste alcuna disposizione di legge che legittimi una simile norma di favore per i docenti reclutati tramite graduatorie di merito del concorso (art. 1, comma 96, lett. a) della L. n. 105/2015).

Il dato letterale del comma 108 dell'art. 1 della Legge invero, impedisce di considerare i docenti assunti ex comma 96, lett. a) come inamovibili rispetto alle province/ambiti in cui sono stati assegnati in via provvisoria all'atto dell'immissione in ruolo.

Del resto, la citata norma (art. 1, comma 108, L. 107/2015), parla di “posti vacanti e disponibili”, quali devono intendersi anche quelli occupati dai docenti immessi in ruolo da concorso (comma 96, lett. a).



La previsione di accantonamento dei posti equivale quindi alla creazione di una riserva che non trova fondamento nella Costituzione, nelle leggi vigenti e non è supportata da alcuna ragione logico-giuridica valida per attribuire un simile privilegio.

Operando nel modo descritto nel CCNI, inoltre, le movimentazioni sono avvenute “*per categoria*” e gli elementi per stilare la graduatoria (titoli, esigenze di famiglia e anzianità di servizio) sono stati utilizzati solo all’interno di ciascuna categoria.

Ciò ha comportato che, la movimentazione di una categoria con posti accantonati rispetto ad un’altra ha fatto sì che gli appartenenti a tale categoria “privilegiata” hanno occupato i posti vacanti, pur avendo titoli ed anzianità di servizio palesemente inferiori a quelli di altra categoria di lavoratori.

Il tutto, realizzando una violazione del principio di imparzialità, giustizia ed uguaglianza e mortificando professionalità e competenze acquisite e, soprattutto, mortificando il principio del merito che regola anche la procedura di mobilità del personale docente.

Su analoga fattispecie, come meglio infra si dirà, il **Tribunale di Roma (GdL dott.ssa Emili) con ordinanza del 12.12.2016**, ha evidenziato che il l’Amministrazione resistente ha agito sconvolgendo il criterio meritocratico del punteggio, valevole anche per la procedura di mobilità in quanto avente natura concorsuale, basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l’anzianità, i titoli di servizio e le situazioni personali e familiari dell’interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi.

Come dianzi evidenziato, **altri concorrenti con minore anzianità e partecipanti alla fase B3 e con punteggio di gran lunga inferiore, sono stati assegnati nelle sedi indicate dal ricorrente con maggiore preferenza,**



e comunque in una sede di gran lunga viciniora rispetto a quella in cui è rimasta ferma la ricorrente medesima. Nella documentazione in atti si sono indicate le situazioni relative agli ambiti della Regione Sicilia, ed è poi stato effettuato anche uno stralcio relativo ai soli ambiti della provincia di Messina.

In tal modo il M.I.U.R. ha tradito palesemente il **principio dello scorrimento della graduatoria**, fondato sul merito, espresso dal punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti.

Insomma via via scorrendo le preferenze indicate nella domanda, in quasi ogni ambito, si trovano concorrenti con minor punteggio del ricorrente.

Orbene, come appena affermato, **lo scorrimento della graduatoria non è una regola a cui si può derogare** per qualsivoglia esigenza amministrativa, in quanto qualsiasi deroga operata mercé l'esercizio di poteri discrezionali della p.a. comporterebbe la lesione dei principi di imparzialità e di buon andamento.

In altre parole, **"lo scorrimento della graduatoria vincola l'amministrazione"** (Cassazione civile, 18 giugno 2013, n.15212, sez. lav.).

Infatti, non v'è dubbio che anche la procedura di mobilità costituisce una procedura concorsuale di impiego, e come tale è, infatti, basata sulla redazione di una graduatoria, alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio ed altri elementi ricollegabili a situazioni familiari e personali del richiedente, in ordine ai quali sono predeterminati appositi punteggi (*cfr., ex multis, T.A.R. Napoli, (Campania), sez. VI, 21/03/2007, n. 2620*).

Per tale ragione trovano applicazione i principi in tema di scorrimento della graduatoria, richiamati nel chiarissimo insegnamento del **Consiglio di Stato**



(Consiglio di Stato , sez. IV, sentenza 18.10.2011 n° 5611) sul tema: *"il mancato rispetto dei criteri per l'assegnazione delle sedi e l'utilizzo di meccanismi del tutto estranei al bando in danno dei vincitori del concorso rispetto a coloro che li seguivano in graduatoria assoluta, dà luogo ad un'incertezza assoluta sulle modalità di assegnazione delle sede che appare contrastare con i cardini dell'imparzialità e del buon andamento.*

In linea generale deve infatti rilevarsi che la regola dell'attribuzione delle sedi dei vincitori in esito alla posizione assunta da ciascuno di essi in graduatoria è espressamente sancito.... sotto il profilo generale, dall'art. 28, I° comma del Regolamento recante norme generali per svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi di cui al D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 per cui le amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare in prova e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell'ordine di avviamento e di graduatoria integrata".

Né può dirsi che nel silenzio della normativa di settore il Ministero fosse legittimato a derogare al principio suddetto in quanto come chiarito dallo stesso **Consiglio di Stato** *"il criterio dell'assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l'ordine di graduatoria assurge dunque al rango di principio normativo generale della materia che quindi opera anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dal bando.*

In conseguenza, la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede è un legittimo interesse giuridico del vincitore.

Pertanto, il criterio dell'assegnazione delle sedi di servizio secondo l'ordine di graduatoria assurge al rango di principio normativo generale della materia,



che quindi deve operare anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dalla norma speciale.

Come chiaramente affermato dal **Tribunale di Taranto** in una vicenda per molti versi analoga, *“la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede in graduatoria è un diritto del vincitore”*. (cfr. Tribunale di Taranto, sezione lavoro, ordinanza 30.12.2013).

Per dirla con il **Consiglio di Stato** (Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 2489 del 27/04/2011), *“neppure l'eventuale difficoltà nella formazione di una graduatoria (come conseguenza dei vincoli autoimposti in sede di fissazione della lex specialis) può legittimare l'Amministrazione a disattendere le prescrizioni, in quanto l'intangibilità delle previsioni del bando di selezione è posta a garanzia della trasparenza dell'azione amministrativa e della par condicio tra i concorrenti.”*

In conclusione, la condotta dell'amministrazione è smaccatamente illegittima perché, violando i principi costituzionali suddetti, ignorando interamente gli obblighi di procedere secondo l'ordine di graduatoria nell'assegnazione di ciascun candidato nella sede indicata secondo l'ordine espresso, ha posto in essere una procedura selettiva del tutto parziale (“i migliori” non hanno avuto diritto ad ottenere la sede di servizio “migliore”).

Questo è ciò che è avvenuto nel caso di specie, tanto che la ricorrente con 90 punti è stata trasferita in Lombardia, mentre il personale di cui al prospetto allegato, anche con soli 12 punti (comunque inferiori ai 90 punti assegnati alla ricorrente), è stato movimentato in fase B3, come emerge dal bollettino dei trasferimenti, trattandosi, si ripete, di docenti assunti nella fase C) del piano straordinario di assunzioni ex lege 107/2015 (art. 1, comma 98, lett. c).



Sul piano normativo, però, le disposizioni contenute negli articoli 462 e 463 del D.L.vo n. 297/94 e la legge 107/2015 non prevedono, ed, anzi escludono, che il personale ex comma 96 lett. a) debba usufruire di posti accantonati.

Non esiste, inoltre, né risulta essere stata esplicitata sia nella legge (articoli 462 e 463 del T.U. sulla scuola e L. n. 107/2015) che nello stesso CCNI alcuna ragione logica e/o giuridica che giustifichi un simile trattamento di favore per la categoria dei docenti reclutati mediante concorso.

Pertanto, per gli effetti particolarmente limitativi per taluni e vantaggiosi per altri, un simile principio non può neanche essere dedotto attraverso un'attività interpretativa.

Accantonare posti in favore del personale docente assunto ex comma 96, lett. a) ha determinato:

- 1) in materia di pubblico impiego, l'introduzione di una riserva e di una preferenza in favore di una categoria (personale immesso in ruolo da concorso) che non rientra tra quelle ritenute tutelabili dalla Costituzione (ex art. 38 Cost.) e per ragioni (l'iscrizione in una graduatoria di concorso, per di più come semplici idonei e non pure, cosa ben diversa, come vincitori) che non sono meritevoli di alcuna tutela;
- 2) il sacrificio irragionevole ed ingiustificato delle posizioni di soggetti (i vecchi immessi in ruolo), i quali (essendo dotati di maggiori titoli e di maggiore anzianità di servizio) piuttosto erano meritevoli di maggiore tutela rispetto al personale immesso in ruolo da concorso;
- 3) il conseguente immotivato ed ingiustificato sacrificio dell'interesse della stessa amministrazione pubblica ad essere imparziale;



4) la violazione delle norme di legge contenute negli articoli 462 e 463 del T.U. della scuola e nella L. n. 107/2015.

In realtà, e per come meglio si vedrà in appresso, il trattamento di favore avrebbe dovuto essere disposto proprio nei confronti del personale, come la ricorrente, assunto in epoca antecedente rispetto al piano straordinario di assunzioni di cui alla legge 107/2015.

Al contrario, sull'assunzione del personale ex comma 96, lett. a) gravano seri profili di illegittimità ed, anche ammessane la regolarità del reclutamento, si tratta di personale con pochissimi titoli, spesso consistenti nella sola idoneità al concorso, tant'è che hanno conseguito un punteggio bassissimo, come si vince chiaramente da quanto riportato nei bollettini dei movimenti.

Ma non è tutto.

Come dianzi evidenziato, **si tratta di personale che non è risultato vincitore del concorso 2012, bensì semplice idoneo alla procedura concorsuale, e la cosa non è di poco conto.**

Invero, contrariamente alle precedenti procedure concorsuali, **il concorso indetto con DDG 82/2012 non aveva valore abilitante, ed era esclusivamente finalizzato all'assunzione dei soli vincitori**, ossia dei candidati utilmente collocati nella graduatoria rispetto al numero dei posti messi a concorso.

Sennonché, a fronte dell'inutile condizione di "idoneo" nella procedura concorsuale di cui trattasi, tenuto conto della predetta natura della stessa, con DM 356/2014 è stato previsto che *"i candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito del concorso ordinario ..., ma non collocati in posizione utile tale da risultare vincitori, hanno titolo, a decorrere dall'a.s.*



2014/2015, ad essere destinatari di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, in subordine ai vincitori, ...”.

Appare quindi *ictu oculi* come detta categoria di docenti che, in quanto non collocata in posizione utile in graduatoria, non vantava alcun titolo all’assunzione, né aveva conseguito l’abilitazione all’insegnamento (il bando prevedeva l’abilitazione automatica solo per i vincitori di concorso), si è vista catapultare, senza titolo alcuno, nell’ambito del piano straordinario di assunzioni, ma addirittura, e senza ragione alcuna, è stata ingiustificatamente privilegiata in sede di mobilità, mediante la riserva in loro favore dei posti nella medesima provincia di assunzione (con sede provvisoria) e mediante l’inserimento in una fase di mobilità precedente a quella riservata ai docenti immessi in ruolo da GAE.

L’aspetto ulteriormente paradossale in tutto ciò è dato anche dalla circostanza, che detti docenti nell’ambito della fase C del piano straordinario di assunzioni sono stati assunti in sede provvisoria sui posti dell’organico potenziato nelle province di residenza, quindi praticamente sotto casa.

L’illegittimo meccanismo di favore introdotto dal CCNI ha poi fatto sì che detti docenti restassero nelle medesime province, quindi sotto casa, essendo stati loro riservati un numero di posti corrispondente.

DISAPPLICAZIONE DEL CCNI, IN QUANTO ILLEGITTIMO E VIOLAZIONE DEI PRECETTI COSTITUZIONALI DI CUI AGLI ARTICOLI 2, 3, 4, 31, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

E’ noto che l’autonomia contrattuale delle parti stipulanti il contratto collettivo non possa porsi in contrasto con norme imperative di legge, poste a tutela di valori costituzionalmente protetti.



Per tutte le sopra indicate ragioni, le norme del CCNI che disciplinano la movimentazione del personale ex comma 96, lett. a) (**articolo 2, comma 3, art. 6, e comunque, ogni altro articolo che dovesse prevedere disposizioni del medesimo tenore di quelle censurate**), vanno dichiarate nulle e/o disapplicate per palese contrasto con le norme di legge contenute negli articoli 462 e 463 del T.U. della scuola e nella L. n. 107/2015, nonché per palese contrasto con i principi generali sopra richiamati, ai sensi e per effetto:

1) dell'art. 1418 c.c., che sancisce la nullità parziale per violazione delle leggi, delle disposizioni generali e di rango costituzionale in materia di mobilità nel pubblico impiego in generale e nella scuola in particolare, normativa avente carattere imperativo;

2) dell'art. 2, comma, 2 del Testo unico sul Pubblico Impiego (D.Lgs. n. 165/2001), concernente le “*Fonti*” del rapporto di pubblico impiego, che espressamente riconosce tale carattere (di norma imperativa) alle disposizioni di legge che si applicano in modo specifico ai rapporti di pubblico impiego - quali sono quelle sopra richiamate: 462 e 463 del T.U. della scuola e L. n. 107/2015 -, sancendo la disapplicazione delle norme contrattuali in contrasto con tali norme e prevedendo la possibilità che la contrattazione collettiva possa derogare alle disposizioni di legge solo allorché sia la stessa legge ad autorizzarlo espressamente, autorizzazione di cui in ispecie non vi è traccia;

3) della stessa legge 107/2015, art. 1, comma 196, laddove stabilisce: “*Sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge*”.

Nell'ipotesi in cui codesto Tribunale ritenesse che le norme del CCNI non violino alcuna disposizione di legge ed, anzi, sono legittimate da esse, si



chiede di valutare la legittimità di tali disposizioni legislative con riferimento alle seguenti norme della Costituzione:

_ art. 3, da solo ed in combinato disposto con il successivo articolo 97, nella parte in cui esprime i principi del buon andamento dell'amministrazione pubblica, facendo rilevare i principi di pari opportunità e di non discriminazione, i quali sono sottesi al principio di uguaglianza;

_ art. 31, comma 1, nella parte in cui dispone *“La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose”*;

_ articolo 51, comma 1, della Costituzione, nella parte in cui dispone che *“tutti i cittadini... possono concorrere agli uffici pubblici... in condizioni di eguaglianza”*;

_ articolo 4, comma 2, nella parte in cui dispone che *“Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”*, da solo ed in combinato disposto con l'articolo 2 della Costituzione, in quanto la predetta norma riconosce al cittadino il diritto alla *scelta dell'attività lavorativa* che intenda svolgere *sulla base delle proprie possibilità* e del modo in cui intenda svolgere la predetta attività, come mezzo fondamentale di realizzazione e attuazione dell'interesse allo sviluppo della propria personalità, *senza discriminazione* alcuna che non siano quelle derivanti dalla capacità e/o dalla preparazione specificatamente richiesta dal tipo di attività;

- in quanto ai docenti come la ricorrente sarebbe precluso di partecipare con qualche chance alla procedura di mobilità, stante l'accantonamento di posti



in favore di docenti immessi in ruolo in epoca successiva e con minore punteggio, quindi con titoli e requisiti palesemente inferiori;

- in quanto ai docenti come la ricorrente sarebbe, per tal verso, impedita l'assegnazione di una sede che hanno scelto, che è correlata e collegata a scelte di vita ed alla quale hanno diritto per avere maggiori titoli, maggior punteggio e per avere maggiore merito;
- ed in quanto la mancata utilizzazione del criterio meritocratico viola il principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

SULL'ASSUNZIONE DEL PERSONALE EX ART. 1, COMMA 96, LETT. A), AI SENSI DELLA L. N. 107/2015.

Senza alcun recesso da quanto sopra dedotto, si contesta l'assunzione in sé dei docenti reclutati mediante lo scorrimento della graduatoria del concorso del 2012, laddove avvenuto, come in ispecie, oltre la posizione corrispondente ai posti messi a concorso.

Infatti, come dianzi evidenziato, si tratta di concorso valevole ai soli fini dell'assunzione sui posti messi a concorso, così come previsto dal bando contenuto nel D.D.G. n. 82/2012.

L'inserimento nella graduatoria senza il collocamento in posizione utile ai fini dell'assunzione non dava titolo a nulla: né al conseguimento dell'abilitazione, né ad una futura assunzione mediante lo scorrimento della stessa.

Nessuno dei docenti assunti tramite lo scorrimento della graduatoria del concorso 2012 nella fase C) del piano straordinario di assunzioni è vincitore di concorso.

Qualora ciò venisse contestato, in via istruttoria si chiede sin d'ora di emettere ordinanza ex art. 213 c.p.c. rivolta all'amministrazione scolastica al fine di



confermare se i docenti di cui all'elenco sopra riportato sono o meno vincitori del concorso di cui al DDG 82/2012.

La legge 107/2015, pertanto, nel prevedere il reclutamento tramite lo scorrimento delle graduatorie di merito del concorso 2012 non può che essere letta nel senso di procedere alla assunzione dei soli docenti collocatisi in posizione utile ai posti banditi (c.d. vincitori).

Diversamente opinando essa sarebbe incostituzionale per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Come detto, su identica fattispecie, il Tribunale di Roma (GdL dott.ssa Emili) con ordinanza del 12.12.2016, ha evidenziato che il l'Amministrazione resistente ha agito sconvolgendo il criterio meritocratico del punteggio, valevole anche per la procedura di mobilità in quanto avente natura concorsuale, basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni personali e familiari dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi.

Recentemente anche il Tribunale di Ravenna (ordinanza 3.02.2017 confermata con sentenza del 27.06.2017) è intervenuto in identica fattispecie, rilevando che "le ragioni che hanno indotto l'amministrazione (in applicazione dell'art. 6 del CCNI) a differenziare coloro che (pur non assunti entro il 2014) risultavano inseriti nella graduatoria di merito del concorso del 2012, riservandogli una scelta con precedenza rispetto agli assunti da G.A.E., non appaiono esenti da censure, considerato come tale differenziazione non trova alcun addentellato nel testo della legge n. 107/2015 e appare contrastare con ragioni di uguaglianza, di merito e di anzianità di servizio, giungendo l'applicazione delle stesse ad evidente incongruenze (essenzialmente, docenti con punteggi assai bassi, in quanto spesso neolaureati o comunque con pochissima esperienza sul campo,



hanno superato docenti collocati da anni ed anni nelle G.A.E. e con punteggi doppi e anche tripli rispetto ai primi). ... a parte gli assunti entro l'anno scolastico 2014/2015, la legge non prevede alcuna preferenza per i soggetti provenienti dalla graduatoria di merito del concorso del 2012 rispetto ai soggetti provenienti dalle G.A.E. (analogamente Tribunale Roma, ordinanza ex art. 700 c.p.c. depositata dalla ricorrente)”.
Lo stesso Tribunale di Roma ha poi confermato in sede di merito il predetto orientamento, tra le altre con sentenza 2056/2017 e con sentenza 3635/2017, cui ha fatto seguito anche la pronuncia del Tribunale di Pavia (ordinanza 27.04.2017).

Lo stesso Tribunale di Roma ha poi confermato in sede di merito il predetto orientamento, tra le altre con sentenza 2056/2017 e con sentenza 3635/2017, cui ha fatto seguito anche la pronuncia del Tribunale di Pavia (ordinanza 27.04.2017).

3. DISAPPLICAZIONE DEL CCNI, IN QUANTO ILLEGITTIMO E VIOLAZIONE DEI PRECETTI COSTITUZIONALI DI CUI AGLI ARTICOLI 2, 3, 4, 31, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

E' noto che l'autonomia contrattuale delle parti stipulanti il contratto collettivo non possa porsi in contrasto con norme imperative di legge, poste a tutela di valori costituzionalmente protetti.

Per tutte le sopra indicate ragioni, le norme del CCNI che disciplinano la movimentazione del personale ex comma 96, lett. a) (articolo 2, comma 3, art. 6, Fase B.3 e C e, comunque, ogni altro articolo che dovesse prevedere disposizioni del medesimo tenore di quelle censurate) e del personale ex comma 96, lett. b) (art. 6, Fase C), vanno dichiarate nulle e/o disapplicate per palese contrasto con le norme di legge contenute negli articoli 462 e 463 del T.U. della scuola e nella L. n. 107/2015, nonché per palese contrasto con i principi generali sopra richiamati, ai sensi e per effetto:

dell'art. 1418 c.c., che sancisce la nullità parziale per violazione delle leggi, delle disposizioni generali e di rango costituzionale in materia di mobilità nel pubblico impiego in generale e nella scuola in particolare, normativa avente carattere imperativo;



dell'art. 2, comma, 2 del Testo unico sul Pubblico Impiego (D.Lgs. n. 165/2001), concernente le “*Fonti*” del rapporto di pubblico impiego, che espressamente riconosce tale carattere (di norma imperativa) alle disposizioni di legge che si applicano in modo specifico ai rapporti di pubblico impiego - quali sono quelle sopra richiamate: 462 e 463 del T.U. della scuola e L. n. 107/2015 -, sancendo la disapplicazione delle norme contrattuali in contrasto con tali norme e prevedendo la possibilità che la contrattazione collettiva possa derogare alle disposizioni di legge solo allorché sia la stessa legge ad autorizzarlo espressamente, autorizzazione di cui in ispecie non vi è traccia;

della stessa legge 107/2015, art. 1, comma 196, laddove stabilisce: “*Sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge*”.

Nell'ipotesi in cui codesto Tribunale ritenesse che le norme del CCNI non violino alcuna disposizione di legge ed, anzi, sono legittimate da esse, si chiede di valutare la legittimità di tali disposizioni legislative con riferimento alle seguenti norme della Costituzione:

art. 3, da solo ed in combinato disposto con il successivo articolo 97, nella parte in cui esprime i principi del buon andamento dell'amministrazione pubblica, facendo rilevare i principi di pari opportunità e di non discriminazione, i quali sono sottesi al principio di uguaglianza;

art. 31, comma 1, nella parte in cui dispone “*La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose*”;

articolo 51, comma 1, della Costituzione, nella parte in cui dispone che “*tutti i cittadini... possono concorrere agli uffici pubblici... in condizioni di eguaglianza*”;

articolo 4, comma 2, nella parte in cui dispone che “*Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una*



attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”, da solo ed in combinato disposto con l'articolo 2 della Costituzione, in quanto la predetta norma riconosce al cittadino il diritto alla *scelta dell'attività lavorativa* che intenda svolgere *sulla base delle proprie possibilità* e del modo in cui intenda svolgere la predetta attività, come mezzo fondamentale di realizzazione e attuazione dell'interesse allo sviluppo della propria personalità, *senza discriminazione* alcuna che non siano quelle derivanti dalla capacità e/o dalla preparazione specificatamente richiesta dal tipo di attività;

- in quanto ai docenti come la ricorrente sarebbe precluso di partecipare alla medesima fase della movimentazione (art. 6, Fase B.3. del CCNI, del 08.04.2016 del comparto scuola) che è riconosciuta a soggetti (i docenti ex art. 1, comma 96, lett. a) della L. n. 107/2015) che vantano titoli e requisiti uguali o inferiori;
- in quanto ai docenti come la ricorrente sarebbe, per tal verso, impedita l'assegnazione di una sede che hanno scelto, che è correlata e collegata a scelte di vita impostate sulla aspettativa di essere reclutate nella provincia (l'inserimento nelle graduatorie permanenti, oggi GAE) ed alla quale hanno diritto per avere maggiori titoli, maggior punteggio e per avere maggiore merito;
- ed in quanto la mancata utilizzazione del criterio meritocratico viola il principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

4. VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI MOTIVAZIONE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DELL'AZIONE E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CORRETTEZZA E BUON FEDE.

La ricorrente lamenta, infine, l'assoluta mancanza di trasparenza dell'Amministrazione nel compimento delle operazioni di mobilità: non è dato conoscere, infatti, per quale ragione ella, pur dotata di un punteggio



elevato, non è stata movimentata neanche su una delle ulteriori sedi espresse, nell'ordine, in domanda, né su quelle più vicine.

L'amministrazione scolastica, infatti, si è limitata ad invocare "l'algoritmo" con cui è tarato il sistema, quasi ciò fosse indice di infallibilità, senza in alcun modo rendere note graduatoria degli aspiranti ai movimenti e sedi dagli stessi richieste.

Da qui la totale violazione, oltre che degli artt. 462 e 463 del D.Lvo 297/94, delle norme sull'obbligo di trasparenza nell'azione della p.a. (legge 241/90 in primis) e dell'art. 97 Cost, disposizioni che, per quanto riguarda il pubblico impiego, si traducono nell'obbligo di buona fede nel rapporto tra datore di lavoro e lavoratore.

5. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA SELEZIONE PER MERITO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE, IMPARZIALITA' E BUONA ANDAMENTO DELLA P.A..

L'illegittima riserva/accantonamento dei posti per i docenti assunti in quanto idonei al concorso 2012 ed inseriti nella relativa graduatoria di merito, ha quindi precluso la possibilità di trasferimento della ricorrente presso uno degli ambiti indicati in domanda, stravolgendo il criterio del merito basato sul punteggio.

Invero, come recentemente evidenziato dalla giurisprudenza di merito formatasi in materia, tale meccanismo, che sovverte l'ordine basato sul principio del merito, non trova alcun fondamento normativo, non evincendosi dalla disciplina alcun criterio alternativo a quello meritocratico, basato quindi sul punteggio, e risolvendosi siffatto modo di agire in una evidente violazione dei principi di imparzialità, correttezza e buona fede e buona andamento della PA, ai quali l'esercizio della funzione pubblica deve costantemente attenersi (in tal senso cfr. Tribunale di Trani, ordinanza 14.09.2016, Tribunale di



Foggia, ordinanza 5.10.2016, Tribunale di Brindisi, ordinanza 11.10.2016 e Tribunale di Taranto, ordinanza 20.09.2016).

Vantando un maggior punteggio ai fini della mobilità, il ricorrente aveva quindi diritto al trasferimento in luogo anche dei predetti docenti.

VIOLAZIONE SOTTO ALTRO PROFILO DEL CCNI

Come evidenziato in premessa, la ricorrente ha richiesto nella domanda di mobilità di essere trasferita presso uno degli ambiti territoriali della regione Sicilia o presso l'ambito 0009 Calabria.

In maniera del tutto illegittima, oltre che immotivata, la stessa è stata trasferita presso l'ambito Lombardia 0023, sebbene non l'avesse minimamente espresso in domanda.

Per l'ipotesi in cui i docenti non avessero espresso in domanda tutti gli ambiti territoriali, secondo il CCNI sulla mobilità, doveva essere seguito, ai fini dell'assegnazione d'ufficio in caso di mancanza di disponibilità presso uno degli ambiti indicati in domanda, il criterio della viciniorità.

Tuttavia, anche in questo caso l'azione dell'Amministrazione appare illegittima, oltre che per i motivi soprarubricati, tenuto conto che, come emerge dai tabulati dei trasferimenti prodotti in atti, la ricorrente avrebbe ben potuto essere assegnata presso ambiti più vicini a quelli espressi in domanda, rispetto all'ambito 0023 Lombardia assegnato d'ufficio, stante che con il punteggio riconosciuto ai fini della mobilità, avrebbe certamente potuto essere trasferita in ambito più vicino.

DOMANDA DI PROVVEDIMENTO CAUTELARE

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto, tuttavia, nelle more della definizione nel merito dello stesso, si impone la necessità della concessione di una misura cautelare che eviti alla ricorrente di subire danni gravi ed irreparabili.

Invero, per come dianzi evidenziato, la ricorrente avrebbe potuto ottenere il trasferimento presso un'istituzione scolastica degli Ambiti della provincia di Messina e, in ogni caso, in uno tra quelli della Regione Sicilia, ed invece è rimasta assegnata in Lombardia.



Per il solo anno scolastico 2016/2017 tuttavia, ha potuto beneficiare dell'assegnazione provvisoria a Lipari, che andrà a scadere al termine del corrente anno scolastico (31.08.2017).

Nelle more è stata avviata la nuova procedura di mobilità per l'a.s. 2017/2018 che, per via delle regole ivi contenute, penalizzerà ulteriormente i docenti assegnati fuori regione, per via della drastica riduzione dei posti disponibili per la mobilità (solo il 30% a fronte del 100% previsto per la mobilità dell'a.s. 2016/2017).

Orbene, premesso che la tutela cautelare ex art. 700 c.p.c. va erogata ove, da un lato, la situazione giuridica dedotta sia qualificabile come situazione giuridica soggettiva (*fumus boni iuris*) e, dall'altro, tale posizione giuridica appaia minacciata da un pregiudizio imminente e irreparabile (*periculum in mora*), deve riconoscersi alla fattispecie qui dedotta la chiesta tutela cautelare. A scadenza dell'assegnazione provvisoria, la ricorrente dovrà quindi rientro presso la sede di titolarità in provincia di Milano.

E' evidentissimo, quindi, il danno grave ed irreparabile subito dalla ricorrente: il *periculum* è ravvisabile nella distanza enorme tra il luogo di residenza della ricorrente e la sede di assegnazione con notevole pregiudizio, nonché il disagio che patirebbe la ricorrente, costretta a riorganizzare la propria vita familiare ed a distaccarsi dal proprio nucleo familiare.

La ricorrente in particolare, è figlia unica ed unico referente per l'assistenza alla madre Favalaro Maria Estella, la quale necessita di assistenza attiva durante lo svolgimento delle attività quotidiane (cfr. documentazione sanitaria in atti), e per prendere servizio nella sede di titolarità dovrebbe affrontare notevoli sacrifici economici, esponendo a



gravi disagi la propria famiglia, ma anche notevolissimi disagi tenuto conto della complessiva situazione familiare.

Pertanto, si segnala, come nel caso in esame sussistano sia l'imminenza che la irreparabilità del pregiudizio di cui all'articolo 700 cpc.

Sicché è doveroso evidenziare l'esatto diritto vantato dalla ricorrente che – è palese – non ha carattere in questa sede esclusivamente patrimoniale, ma attiene alla sfera personale e professionale della ricorrente ed alla loro stessa esistenza, la cui dignità è enormemente compromessa nelle relazioni individuali, lavorative e familiari.

Al riguardo, dunque, risulta palese come l'illegittima procedura e la conseguente erronea identificazione della sede di destinazione a seguito della procedura medesima da parte del Ministero abbia determinato, e continui a determinare, seri pregiudizi di natura patrimoniale e non solo in capo alla ricorrente.

L'irreparabilità del pregiudizio in relazione al diritto azionato si concretizza in ragione delle innumerevoli difficoltà di carattere economico e soprattutto inerenti la sfera degli affetti familiari che la ricorrente rischia di dover affrontare.

Senza dimenticare, peraltro, come lo stesso Giudice delle Leggi abbia avuto modo di insegnare riguardo ai provvedimenti di urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. (sentenza n. 190 del 1985 e sent. n. 253 del 20/6/94) “...che la disponibilità di misure cautelari costituisce espressione precipua del *“principio per il quale la durata del processo non deve andare a danno dell'attore che ha ragione”*; ed una siffatta funzione strumentale all'effettività della stessa tutela giurisdizionale, essendo innegabilmente comune sia alle



misure di contenuto anticipatorio che a quelle conservative, giustifica l'introduzione di una uniforme disciplina...”.

Nel caso prospettato - è intuitivo - la durata del processo vanificherebbe il buon diritto della ricorrente e dunque la stessa azione giudiziaria e determinerebbe l'impossibilità di qualsiasi utile riparazione risarcitoria “per equivalente”.

Non pare dubitabile che la condotta posta in essere dall'Amministrazione abbia creato grande nocumento alla ricorrente e continui a crearlo giorno dopo giorno: una sentenza che intervenisse con ritardo pregiudicherebbe il diritto dell'istante, nonché la legittima aspettativa ad una effettività della tutela giurisdizionale, garantita dalla Costituzione.

Pertanto, per quanto sopra esposto, nelle more della definizione nel merito del giudizio si

CHIEDE

All'Ill.mo Tribunale, ai sensi dell'art.700 c.p.c. di disapplicare, sospendere o annullare gli effetti in via cautelare ed urgente di ogni provvedimento, ancorché non conosciuto, adottato dall'Amministrazione resistente in ordine alla procedura di mobilità che ha coinvolto l'odierna ricorrente e, per l'effetto - accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al trasferimento in Regione Sicilia, nel seguente ordine: ambiti 0015, 0013, 0014, 0016, 0006, 0009, 0010, 0008, 0007, 0022, 0017, 0019, 0025, 0026, 0028, 0023, 0024, 0004, 0005, 0027, 0012, 0011, 0002, 0003, 0018, 0020, 0021, 0001 e, per l'effetto, ordinare in via d'urgenza il trasferimento immediato della ricorrente per l'a.s. 2016/17 in Sicilia presso l'ambito 0015 o, in subordine, preso uno degli altri ambiti indicati in domanda secondo l'ordine di preferenza in ossequio al



punteggio ad essa spettante per l'effetto dell'accoglimento della domanda cautelare spiegata.

*** **

Pertanto, per quanto sopra esposto, si rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, fissata l'udienza di comparizione delle parti, previa disapplicazione o declaratoria di nullità del CCNI sulla mobilità del personale docente del 08.04.2016 nelle parti sopra evidenziate (articolo 2, comma 3, art. 6, Fase B e C e, comunque, ogni altro articolo che dovesse prevedere disposizioni del medesimo tenore di quelle censurate) ivi compresa, ove occorra e nei limiti di interesse l'O.M. 241 dell'8.04.2016

- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere trasferito, sulla base del criterio del punteggio, unitamente al personale docente ex comma 96, lett.

a) della L. n. 107/2015, assunto nella fase c) del piano straordinario di assunzioni ex L. 107/2015, con decorrenza dall'a.s. 2016/2017, ritenuta e dichiarata illegittima riserva/accantonamento dei posti in favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria del concorso ordinario 2012;

- per l'effetto, disapplicare, sospendere o annullare gli effetti di ogni provvedimento, ancorché non conosciuto, adottato dall'Amministrazione resistente in ordine alla procedura di mobilità che ha coinvolto l'odierna ricorrente;

- per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al trasferimento in Sicilia ambito 0015 o presso uno degli ambiti indicati in domanda e, per l'effetto, ordinare il trasferimento del ricorrente per l'a.s. 2016/17 in Sicilia presso l'ambito 0015 o, in subordine, presso uno degli altri ambiti indicati in



domanda secondo l'ordine di preferenza in ossequio al punteggio ad essa spettante per l'effetto dell'accoglimento della domanda.

Con ogni consequenziale statuizione per spese diritti ed onorari del giudizio, di cui si chiede la distrazione ai sensi dell'art.93 cpc in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 115/2002 si dichiara la controversia è di valore indeterminabile ed il contributo unificato versato è pari ad €259,00.

Si produce copia dei seguenti documenti: contratto a tempo indeterminato, domanda di mobilità; valutazione domanda di mobilità; estratto bollettino trasferimenti; mail esito mobilità, reclamo, verbale mancata conciliazione, atto di nascita figlia del ricorrente, dichiarazione personale, documentazione sanitaria madre ricorrente, verbale mancata conciliazione, estratto assegnazioni provvisorie; CCNI mobilità 2016/2017; O.M. 241/2016, DM 356/2014, giurisprudenza.

Avv. Dino Caudullo



Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
Sezione civile

Verbale d'udienza

Nel procedimento iscritto al n. 1389/2017 R.G., all'udienza del 30.08.2017 alle ore 10.50 dinanzi al giudice, dott.ssa Rosa Grippo, sono presenti:

- PER COSTA CATERINA, l'avv. Antonino Aloisio in sostituzione dell'avv. Dino Caudullo ;
- PER MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA + altri, nessuno compare;

L'avv. Aloisi rileva di aver notificato il ricorso alle controparti, come da documentazione depositata telematicamente. Insiste in ricorso e chiede di essere autorizzato al deposito di due provvedimenti emessi rispettivamente dal Giudice del Lavoro di Barcellona P.G. e dal Giudice del Lavoro di Messina, inerenti il medesimo oggetto della presente controversia

Il Giudice

Sentita la parte, non potendo verificare la regolarità della notifica in quanto non ha accesso al fascicolo virtuale, rinvia la presente causa all'udienza del 14.09.2017 alle ore 9.30, davanti al Giudice del Lavoro, la dott.ssa Valeria Totaro, autorizzando il deposito della documentazione oggi prodotta in formato cartaceo, in quanto trattasi di meri provvedimenti giudiziali.

Il giudice

Dott.ssa Rosa Grippo



TRIBUNALE DI BARCELONA P.G.

VERBALE DI UDIENZA

All'udienza del 27/03/18 davanti al giudice unico del lavoro, dott.ssa Valeria Totaro, con l'assistenza del sottoscritto cancelliere, nella causa sopra indicata

È presente l'Im. Mers Rft per delega dell'Im. Cerdillo, il quale è non presente. Deduce in atti e verbalizza che le cose sono avvenute per le discussioni con tempo per parte.

Per il M. M. si presenta al dott. Antonio CERATO che deposita una memoria depositata nel 14/12/18. Il M. Mers Rft contesta le accuse e la motivazione offesa del M. M. e la stessa è avvenuta off. in sede che al tal tempo per l'ordine.

Fatta per la discussione l'udienza del 20/11/2018.

TRIBUNALE DI BARCELONA P.G.

VERBALE DI UDENZA

All'udienza del 20/4/2018, davanti al giudice unico del lavoro, dott.ssa

Valeria Totaro, con l'assistenza del sottoscritto cancelliere, nella causa sopra indicata

E presente l'avv. Antonio Marcello, in sostituzione dell'avv. Dino Candusso, procuratore di fatto ricorrente, il quale insiste in ricorso di cui chiede l'accoglimento insistendo i preffatti di legge, peraltro riscontrati nella precedente ordinanza cautelare.

Contesta quanto dedotto in confarra del THUR, siccome del tutto infondato in fatto e in diritto, del quale comunque si eccipisce la tardività stante che la costituzione in giudizio è avvenuta ben oltre i termini di legge.

Si chiede, pertanto, che la causa venga decisa con la conferma del provvedimento cautelare e l'accoglimento del ricorso, con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese e compensi del giudice.

U. U.

dispone a fine del ricorso e l'impugnazione del contraddittorio nei confronti di tutti. Olocchi per le solite considerazioni, auspicando la solita pubblicazione sul sito web del THUR e fine l'udienza del 4/4/2018.



1

—